



Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE VALDERA**

**Deliberazione Numero 87 del 06/09/2019**

### **OGGETTO: INDIRIZZI IN ORDINE AL GOVERNO DELLE PRESENZE SUL TERRITORIO DI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di Settembre, alle ore 15:00, presso la sede dell'Unione Valdera a Pontedera, a seguito di convocazione diramata dal Vicepresidente ai sensi degli articoli 32 e 34 dello statuto, si è riunita la Giunta dell'Unione Valdera.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

CARMASSI DARIO	Sindaco di Bientina	P
LARI ALESSIO	Sindaco di Buti – Vicepresidente Unione	P
ALDERIGI CRISTIANO	Sindaco di Calcinaia	P
CECCHINI ARIANNA	Sindaco di Capannoli	P
TERRENI MIRKO	Sindaco di Casciana Terme Lari	P
GHERARDINI MARCO	Sindaco di Palaia	P
FRANCONI MATTEO	Sindaco di Pontedera	P

Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 36 dello Statuto, il Segretario Generale dell'Unione Valdera Marzia Venturi.

Presiede la seduta, ai sensi degli articoli 31 e 32 dello Statuto, Il Vicepresidente dell'Unione Valdera Alessio Lari.

Il Presidente della seduta, visto l'articolo 36 dello Statuto dell'Unione Valdera e accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione la Giunta ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri sono allegati alla presente deliberazione.

---

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER GIUNTA UNIONE VALDERA N. 25 DEL 06/09/2019 AD OGGETTO:INDIRIZZI IN ORDINE AL GOVERNO DELLE PRESENZE SUL TERRITORIO DI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

**Decisione :**

La Giunta dell'Unione Valdera:

- ritiene necessario governare in modo più possibile uniforme il regime delle presenze sul territorio di richiedenti protezione internazionale, per evitare che si determini un'espansione della presenza di cittadini stranieri irregolari, rispetto ai quali risulta di fatto impossibile approntare adeguati programmi di intervento sociale;
- esprime conseguentemente il comune orientamento dei sindaci componenti la Giunta affinché i comuni dell'Unione adottino analoghe misure e decisioni in materia di iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale, a partire dalla comune valutazione che la cd. Legge Sicurezza non abolisce il diritto all'iscrizione anagrafica tout court dei richiedenti asilo, ma si limita a porre una serie di limitazioni e precisazioni al riguardo;
- approva infine le indicazioni contenute nell'allegato A) "Indicazioni agli uffici competenti in merito di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo ex art. 13 Legge Sicurezza", disponendone l'invio a tutti i comuni aderenti per l'adozione da parte dei sindaci, nel loro ruolo specifico di sovrintendenti agli adempimenti anagrafici.

**Motivazione:**

1. Il DL n. 113/2018 entrato in vigore il 5 ottobre 2018 e convertito (con alcune modifiche) in Legge 132/2018, ha apportato significative modificazioni alla condizione giuridica del richiedente il riconoscimento della protezione internazionale, tra le quali sembrava evincersi anche preclusione all'iscrizione anagrafica. All'art 4 del d.lgs 142/2015 è stato, infatti, aggiunto il comma 1-bis secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta asilo *«non costituisce titolo per "iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989. n. 223, e dell'articolo comma 7. del decreto legislativo 25 luglio 199a n. 286»*.

2. La norma è stata inizialmente interpretata per lo più come preclusione all'iscrizione anagrafica per il richiedente asilo, peraltro sollevando rilievi di sospetta illegittimità costituzionale, tenuto conto che viene esclusa una specifica categoria di persone dal diritto fondamentale alla residenza anagrafica, in violazione di molti principi del nostro ordinamento, primo fra tutti dell'art. 3 della Costituzione.

3. Alla luce delle riflessioni e degli approfondimenti operati dalla dottrina in relazione alla materia in oggetto, nonché delle recenti pronunce di tribunali nazionali, appare più corretto e prudente aderire all'orientamento di recente affermatosi, secondo il quale la Legge Sicurezza non abolisce il diritto all'iscrizione anagrafica tout court dei richiedenti asilo, ma si limita a porre una serie di limitazioni e precisazioni al riguardo, per le seguenti motivazioni:

a) Le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge Salvini, laddove esso introduce l'inciso per cui *<<il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (dell'art. 1. comma 1, lettera c) del DPR 445/2000) non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del DPR 223/1989 e dell'art. 6, comma 7, del D.Lgs. 286/1998>>* sono volte ad escludere la cd. "procedura semplificata" per tale iscrizione, prevista in fase di conversione in legge del decreto Minniti attraverso l'introduzione dell'articolo 5-

bis del D.lgs. 142/2015. Detta previsione dell'art 5-bis aveva trasformato il permesso di soggiorno per richiesta asilo in un "titolo" per l'iscrizione anagrafica, disponendo che fosse utilizzato l'istituto della convivenza anagrafica. La norma aveva dunque introdotto una procedura semplificata e accelerata, in parziale deroga a quanto previsto dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.lgs., diretta a regolare i soli casi di iscrizione individuale, per il titolare di questo tipo di permesso che fosse ospitato in un centro di accoglienza e non fosse ancora iscritto all'anagrafe. Si prevedeva, dunque, un'iscrizione d'ufficio, basata esclusivamente sulla comunicazione del responsabile della struttura di accoglienza, per chi non fosse già iscritto all'anagrafe secondo la procedura ordinaria prevista dall'art. 5. Un tale automatismo, che tra l'altro prescindeva dal trascorrere dei tre mesi ospitati in un centro, come previsto dall'art 6 comma 7 T.U. Immigrazione, aveva trasformato, per coloro che erano accolti nei centri indicati, il permesso di Soggiorno per richiesta asilo in un titolo per l'iscrizione anagrafica. Stando, infatti, al testo dell'abrogato art 5-bis, l'iscrizione doveva avvenire senza le "dichiarazioni degli interessati", previste dall'art. 13 del Regolamento anagrafico della popolazione residente e senza i susseguenti "accertamenti d'ufficio" previsti dagli articoli 18-bis (*Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti*) e 19 (*Accertamenti richiesti dall'ufficiale di anagrafe*) dello stesso Regolamento. In particolare, la disposizione svincolava l'iscrizione anagrafica dalla verifica che l'ufficiale d'anagrafe ha l'obbligo di compiere (art. 18-bis primo comma) sulla "effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione" servendosi delle informazioni che raccoglie invitando "le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta della anagrafe". interpellando "gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati" (poteri conferitigli dall'art. 4. comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228), e verificando "la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione o la mutazione anagrafica [...] a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato..." (art. 19 Regolamento anagrafico).

b) Le disposizioni di cui all'art 13 della Legge Sicurezza non pongono alcun esplicito divieto all'iscrizione, ma si limitano ad escludere che la particolare tipologia di permesso di soggiorno, motivata dalla richiesta di asilo, possa essere ritenuta documento utile ("titolo") per formalizzare la domanda di residenza, con ciò modificando il previgente sistema. Sulla base di tale orientamento, non risulta sostenibile nel nostro ordinamento un divieto normativo implicito di un diritto soggettivo quale l'iscrizione anagrafica, divieto che contrasterebbe con una serie di norme gerarchicamente superiori e con gli stessi principi generali in materia di immigrazione, che trattano di iscrizioni anagrafiche e che non sono stati modificati dalla Legge Sicurezza. Uno per tutti, la disciplina dell'art. 6, comma 7, d.lgs 286/1998, secondo cui le «iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani». Secondo tale interpretazione, la norma esclude, dunque, solo che il permesso per richiesta di asilo sia titolo valido per l'iscrizione anagrafica, non individuando espressamente, per vero, quale sia il "documento utile" per la stessa. Per risolvere la questione ed individuare il titolo per l'iscrizione anagrafica occorre prendere le mosse dalla disposizione civilistica per cui la residenza è semplicemente il «luogo in cui la persona ha la dimora abituale» (art. 43. comma 2, c.c.). Ne discende che il cittadino italiano sarà tenuto a dimostrare unicamente la stabile permanenza in un luogo e la volontà di rimanervi, come ribadito ripetutamente da numerosa giurisprudenza della Cassazione; il cittadino straniero, invece, dovrà dimostrare anche di essere regolarmente soggiornante in Italia, come espressamente richiedono la legge 1228/1954, cd. "legge anagrafica" e il DPR n. 223/1989. cd. "Regolamento anagrafico" (art. 6, comma 7. d.lgs 286/1998). In tal senso, per i richiedenti la protezione internazionale, la regolarità del soggiorno sarà comprovata dall'avvio del procedimento volto al riconoscimento della fondatezza della richiesta di protezione e quindi dalla compilazione del cd. "Modello C3", e/o dalla identificazione effettuata dalla Questura nell'occasione, più che dal permesso di soggiorno (che al lato pratico potrebbe ancora mancare). L'uno o entrambi i documenti. certificano la regolarità del soggiorno in Italia, assolvendo perfettamente alle condizioni previste dalla legge per l'iscrizione anagrafica.

Riportando la questione sul territorio di competenza dell'Unione, deve rilevarsi che lo scorso 14 agosto, il giudice designato del tribunale di Pisa ha accolto il ricorso di un cittadino del Marocco avverso il diniego di iscrizione anagrafica disposto dall'ufficiale di anagrafe del comune di Calcinaia, fondato sulla previsione del DL n. 113/2018 convertito in Legge 132/2018. L'ordinanza del magistrato, con cui si dispone l'iscrizione anagrafica del ricorrente, conferma pienamente

l'elaborazione giurisprudenziale concretizzatasi in quest'anno, di cui si è dato cenno in precedenza.

Si ritiene pertanto opportuno, anche al fine di evitare possibili, future citazioni per danni conseguenti a provvedimenti illegittimi, inviare a tutti i comuni aderenti una specifica linea guida relativa all'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo.

Quanto sopra è riportato e documentato nello schema di istruzione operativa allegata alla presente deliberazione per il successivo invio ai comuni aderenti.

### **Adempimenti a cura dell'ente Unione Valdera:**

Il Segretario verbalizzante provvederà alla pubblicazione all'albo pretorio on line del presente atto e a comunicarne l'avvenuta pubblicazione ai Capigruppo consiliari dell'Unione.

Il Servizio proponente provvederà :

- ✓ alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Unione Valdera nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 (riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni);
- ✓ allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento connesso al presente atto e alla sua attuazione.

### **Esecutività:**

La Giunta dell'Unione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

### **Riferimenti normativi (richiamo alle norme cui il presente atto fa riferimento)**

#### **a - Generali:**

D.Lgs. 267/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente all'espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed eventualmente anche in ordine alla regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta.

Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni della Giunta.

D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni"

Statuto dell'Unione Valdera.

Regolamento del funzionamento della Giunta Unione Valdera

#### **b - Specifici:**

D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 entrato in vigore il 5 ottobre 2018 e convertito (con alcune modifiche) in Legge n.132/2018 - Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica

D.Lgs 18 agosto 2015 n.142 recante norme su accoglienza dei richiedenti protezione internazionale

D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286 Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero;

DPR 223/1989 Nuovo Regolamenti anagrafico;

Legge 1228/1954 ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.

**Ufficio Proponente:**

Area Servizi Socio-Educativi

Responsabile del procedimento: Giovanni Forte

Telefono 0587/299564

e.mail g.forte@unione.valdera.pi.it

---

La Giunta dell'Unione Valdera procede quindi alle votazioni della sopra riportata proposta di deliberazione, con il seguente risultato:

1. Votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione
2. Votazione favorevole unanime sulla immediata eseguibilità della deliberazione

Il Presidente della seduta, visti gli articoli 36 e 37 dello Statuto dell'Unione Valdera, proclama approvata la deliberazione in oggetto e la sua immediata eseguibilità.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della seduta  
Alessio Lari / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario verbalizzante  
Marzia Venturi/ ArubaPEC S.p.A.